



11 Sorveglianza sanitaria

Normativa di riferimento

La legge prevede l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria quando il lavoratore utilizzi il videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore alla settimana, dedotte le interruzioni di cui all'Art. 175, con particolare riferimento ai rischi:

- Per la vista e per gli occhi
- Per l'apparato muscolo-scheletrico.

A seguito di tali accertamenti il medico competente esprime un giudizio che può essere di: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

Il controllo sanitario periodico sarà previsto per i lavoratori che risulteranno utilizzare il videoterminale per almeno 20 ore settimanali o che abbiano ricevuto al controllo preventivo un giudizio di idoneità condizionata con ben precise limitazioni. I lavoratori addetti all'uso del videoterminale possono comunque richiedere un controllo ai sensi dell'Art. 17 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. qualora insorgano disturbi posturali, fisico-mentali e visivi e a controllo oftalmologico ogni qualvolta si sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

La periodicità dei controlli sanitari potrà anche scaturire da accordi interaziendali, in ogni caso, salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è:

- Biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni
- Biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età
- Quinquennale negli altri casi.

Inoltre per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. Bisogna ribadire l'opportunità di sottoporre a sorveglianza sanitaria coloro che si affacciano per la prima volta al lavoro con il videoterminale (in sede preventiva, cambio mansione, inserimento del VDT nella attività lavorativa, etc.) indipendentemente dal tempo d'uso.

Schematicamente ci si trova nella seguente situazione:

VISITE PREVENTIVE	VISITE PERIODICHE
Assunzione in mansione con uso del VDT	Utilizzo VDT per almeno 20 ore settimanali
Nuova mansione comportante l'uso del VDT	Giudizio di idoneità condizionata
Inserimento del VDT nei compiti lavorativi	A richiesta del lavoratore
	Accordi intraziendali

Nella sorveglianza sanitaria il medico competente dovrà tenere conto preliminarmente della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro e dunque non solo degli aspetti strettamente sanitari (acuità visiva, postura, affaticamento fisico e mentale) ma anche delle condizioni ergonomiche del posto di lavoro e della situazione complessiva di igiene ambientale.

Gli accertamenti sanitari non si devono limitare ad una semplice valutazione dell'acuità visiva ma debbono essere comprensivi di una visita medica correlata da una scheda anamnestica individuale preferibilmente integrata da questionari specifici per valutare tutti gli aspetti extravisivi del lavoro con videoterminale (disturbi posturali, condizioni di affaticamento fisico e mentale).



Inoltre in alcuni casi sarà da prevedere una consulenza di carattere specialistico (oculista, fisiatra, neuropsichiatra, ortopedico).

In particolare la visita specialistica oculistica dovrebbe fornire le informazioni necessarie per formulare il giudizio di idoneità. Ulteriori esami specialistici potrebbero rendere necessari per rispondere a precisi quesiti diagnostici in soggetti con particolari patologie.

L'Art. 176, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., infine, prevede che il Datore di Lavoro fornisca, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 30/1998 definisce dispositivi speciali di correzione quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al VDT quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.